



Città di Castrovillari

Ufficio  gabinetto

Città di Castrovillari

Ordinanza n. 142

Oggetto: Stagione calcistica 2017/2018 - Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine in occasione di manifestazioni calcistiche.

Il Sindaco

Premesso che recenti eventi pongono in evidenza la necessità di qualificare, anche nell'ambito di manifestazioni calcistiche, dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità di persone e servizi di ordine e sicurezza pubblica;

Ravvisata l'opportunità di prevedere una specifica disciplina riguardo alla vendita e/o al consumo di alcolici o altre bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine nelle giornate in cui è previsto lo svolgimento di incontri calcistici, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità;

Richiamata la nota prot. n. 0049375 del 28.06.2017 con cui la Prefettura di Cosenza - Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica, sollecita, con riferimento alle norme in materia di sicurezza urbana, l'adozione di specifici piani, misure, attività, nonché l'emissione di specifici provvedimenti, quali quelli finalizzati - anche ricorrendo all'art. 54 TUEL - al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0019991/2017/1 del 07.06.2017, con la quale, nell'ambito delle misure di sicurezza da adottare in occasione delle pubbliche manifestazioni, invita alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Dato atto che sussiste la prioritaria esigenza di adottare opportuni provvedimenti per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;



Città di Castrovillari

Ufficio di Gabinetto

Ravvisata, pertanto, la necessità, per ragioni di pubblica sicurezza, di vietare la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, il consumo e la detenzione in luogo pubblico ai fini della vendita di bevande racchiuse in contenitori vitrei o metallici;

Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m. i.;

Ritenuto di provvedere ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato nella G.U. 9 agosto 2008 n. 186 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la L. n. 689/1981 smi;

Visto il D.Lgs. n. 114/1998 smi;

Vista la Legge 25 agosto 1991 n. 287;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Visto l'art. 8 D.L. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in L. 48/2017;

Visto l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, nelle date in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni calcistiche, per tutto l'arco temporale decorrente dalle 2 ore antecedenti l'incontro ad un'ora dopo la fine dello stesso, all'interno del perimetro delimitato dall'area recintata e area esterna dell'evento, per un raggio di 1 km dall'impianto sportivo "Mimmo Rende":

1. è fatto assoluto divieto, per gli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, ed altri operatori autorizzati ai sensi di legge, somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualunque specie e materiale ed è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche anche all'interno dei locali di vendita;



Città di Castrovillari

Ufficio di Gabinetto

2. è fatto assoluto divieto, per gli avventori e fruitori consumare in luogo pubblico ovvero detenere, anche ai soli fini del trasporto, alcolici e altre bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine.

Gli esercenti dovranno informare l'utenza dei suddetti divieti mediante l'apposizione, in prossimità del banco di vendita delle bevande, di apposito avviso o cartello informativo con indicazione di tutte le misure previste nel presente provvedimento.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, da € 25,00 ad € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari con particolare riferimento all'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a mezzo pec:

- a S.E. Sig. Prefetto di Cosenza al seguente indirizzo: protocollo.prefcs@pec.interno.it
- al Comando di Polizia Locale al seguente indirizzo: polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
- al locale Commissariato di PS al seguente indirizzo: comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
- al Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari) al seguente indirizzo: tcs26450@pec.carabinieri.it
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza (Castrovillari) al seguente indirizzo: cs1290000op@pec.gdf.it

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione della medesima.



Città di Castrovillari

Ufficio di Gabinetto

Dalla Residenza Municipale, li 03 - 11 - 2017

Il Sindaco

Avv. Domenico LO POLITO

